



CARMINATI
Studio Tecnico
Via Martinella, 65
24020 Torre Boldone
(BG) ☎ 035 / 34.57.68

Comune di NEMBRO

Provincia di Bergamo

**studio delle valenze del territorio agricolo forestale, degli ambiti di naturalità, degli edifici in zona rurale e della viabilità minore, storica e di interesse paesistico in ambito extraurbano
censimento del verde pubblico in ambito urbano
e proposta di regolamento del verde comunale**



NORME GENERALI DI INTERVENTO PER LA VIABILITA' MINORE

Torre Boldone, Gennaio 2007
Aggiornamento, Giugno 2007

Adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19/01/2007
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 30/03/2007
Pubblicato sul BURL n. 32 del 08/08/2007

NORME GENERALI DI INTERVENTO SULLA VIABILITÀ MINORE

Per viabilità minore si intende il complesso di strade agro-silvo-pastorali¹, sentieri, mulattiere, carrarecce, carrarecce con muri e rotabili che mantiene inalterato un valore storico testimoniale nel tracciato, nella configurazione fisica, nei collegamenti e nelle relazioni consolidate nel tempo con i luoghi del territorio comunale e dei comuni limitrofi.

L'amministrazione comunale di Nembro individua e tutela la viabilità minore presente nel territorio comunale.

La viabilità minore e di pubblica utilità del comune di Nembro è individuata e censita nelle tavole "**Piano della Viabilità Minore**":

Tav.1/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Salmezza

Tav.1/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Salmezza

Tav.2/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Lonno

Tav.2/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Lonno

Tav.3/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Val Luio

Tav.3/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Val Luio

Tav.4/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Trevasco San Vito

¹ La D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastoale"(B.U.R.L. 29 agosto 2003, 3° supplemento straordinario) definisce le strade agro-silvo-pastorali "quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all'applicazione di uno specifico regolamento. (...) In questa categoria di strade vengono comprese tutte quelle infrastrutture di collegamento utilizzate prevalentemente per lo svolgimento delle attività agricole e forestali periodiche. La funzionalità di queste strade consente il collegamento:

- delle aziende agro-silvo-pastorali alle strade locali del Comune;
- delle aree forestali o pascolive alla rete interpodereale o alle strade locali del Comune."

- Tav.4/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Trevasco San Vito
- Tav.5/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Trevasco S. Trinità
- Tav.5/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Trevasco S. Trinità
- Tav.6/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Viana Capoluogo
- Tav.6/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Viana Capoluogo
- Tav.7/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Capoluogo Piazza
- Tav.7/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Capoluogo Piazza
- Tav.8/a Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano - Gavarno
- Tav.8/b Piano della viabilità minore — inventario dei percorsi di interesse pubblico e privato - Gavarno
- Tav.9 Piano della viabilità minore – condizioni di manutenzione e percorribilità
- Tav.10 Piano della viabilità minore - Percorsi pedonali classificati e descritti nella bibliografia esistente
- Tav.12 Piano della viabilità minore - Sentieri privati di interesse pubblico

L'Amministrazione Comunale intende perseguire il recupero e la salvaguardia di tutti gli antichi percorsi individuati nel "**Piano della Viabilità Minore**" ed insistenti sul territorio comunale, compresi quelli di natura privata, i quali, per la loro utilità pratica o per la loro valenza storica, paesaggistica, religiosa, culturale, meritano di essere acquisiti nella disponibilità pubblica secondo le modalità previste dal presente regolamento e mediante le procedure di legge.

Con tale piano l'Amministrazione in particolare intende:

- promuovere una migliore difesa ecologico-ambientale del territorio;
- realizzare una più efficace protezione e valorizzazione del patrimonio forestale, agevolando l'accesso ai boschi per:
 - l.il prelievo e l'utilizzo del legname;

II.gli interventi antincendio;

III.una più idonea fruizione del territorio in termini ricreativi e culturali;

IV.prevenire dissesti idrogeologici;

- favorire l'estensione ed il potenziamento delle attività agricole/forestali;
- assicurare un idoneo collegamento dei fabbricati situati in zona agricola, con la restante rete viaria del paese.

A seguito dell'adozione negli strumenti urbanistici vigenti, il "**Piano della Viabilità Minore**" viene a tutti gli effetti, a far parte del P.R.G./P.G.T.; pertanto tutte le norme in esso incluse ne costituiscono parte integrante.

Norme di Piano

ART. 1 Viabilità minore esistente e di nuova realizzazione

1.1 Con il termine "**Viabilità Minore**" si intendono i tracciati che sono stati individuati nel territorio comunale di Nembro sulle carte di "**Piano della viabilità minore – censimento dei percorsi, dei fabbricati e dei manufatti in ambito extraurbano**". Tali tracciati sono assoggettati alle presenti Norme di Piano. L'adozione del Piano riconosce l'interesse pubblico della viabilità secondaria, individuata nelle tavole del censimento, che rappresenta l'insieme dei tracciati minori attualmente presenti in ambito comunale, differenziati:

a. in base all'uso:

- percorsi di interesse pubblico;
- percorsi di interesse privato;

b. in base alle differenti tipologie funzionali:

- rotabili (fondi percorribili con autoveicoli);
- carrarecce (fondi percorribili con fuoristrada e/o mezzi agricoli);
- mulattiere;
- sentieri (fondi percorribili a piedi);
- tracce di sentieri (sentieri in disuso, poco praticati e poco agevoli).

1.2 In considerazione del rilevante valore di pubblica utilità e dell'effettivo utilizzo da parte dei cittadini, sono considerati a tutti gli effetti di interesse pubblico, indipendentemente dal regime di proprietà attuale, i percorsi individuati come tali sulle tavole del "**Piano della viabilità minore – Inventario dei percorsi di interesse pubblico e di interesse privato**" e sulla tavola 12 "**Piano della viabilità minore – sentieri privati di interesse pubblico**",

1.3 Sono consentiti interventi di recupero e valorizzazione della rete dei percorsi di antica formazione o di pubblica utilità, volti al ripristino dei caratteri originari, al miglioramento della fruibilità e accessibilità. Per tali percorsi è preferibile il mantenimento delle caratteristiche materiche delle pavimentazioni esistenti, dei muri di sostegno, delle opere d'arte, delle caratteristiche ambientali delle aree limitrofe.

1.4 E' vietata la chiusura e soppressione dei percorsi, ad esclusione di quelli classificati come di interesse privato (**tavole b del "Piano della viabilità minore – Inventario dei percorsi di interesse pubblico e di interesse privato"**) e la modifica dei loro caratteri originari.

Lungo i tratti di viabilità minore sono consentiti:

- interventi di manutenzione delle sedi stradali;
- interventi per la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo;
- canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili e le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
- interventi di miglioramento del tracciato stradale (compreso l'allargamento) e della sede stradale qualora ritenuti indispensabili per consentire l'accessibilità a fondi o edifici non raggiunti da altri percorsi stradali.

Tali interventi non debbono alterare in modo significativo la riconoscibilità dei tracciati storici, sopprimere o pregiudicare gli eventuali elementi di arredo, le pertinenze di pregio esistenti e il patrimonio vegetale (filari alberati, siepi, ecc.) muri di contenimento in pietra, santelle, fontane o abbeveratoi - e debbono provvedere alla sostituzione delle specie vegetali improprie.

La realizzazione di nuovi percorsi, di stretta pertinenza alla conduzione dei fondi, al servizio dei residenti, per il tempo libero, per motivi di pubblica sicurezza (antincendio o altro) è consentita subordinatamente alla verifica che non siano utilizzabili altri percorsi esistenti nel contesto. Il progetto deve dimostrare la corretta compatibilità ambientale e deve essere integrato da un atto unilaterale d'obbligo che, tra gli altri contenuti, individua le modalità per garantire l'eventuale accesso al pubblico nel caso in cui il percorso possa svolgere anche una funzione di pubblica utilità.

Le modifiche di tracciati esistenti che garantiscono comunque l'attuazione delle previsioni di viabilità contenute nel piano non costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e sono approvate dalla Giunta Comunale. Tali modifiche dovranno garantire la fruibilità del percorso, in relazione alla lunghezza, che dovrà risultare il più possibile equivalente allo stato attuale, alla pendenza e in generale alle condizioni di transitabilità.

Ogni modifica sarà consentita previo il convenzionamento tra il proprietario del fondo interessato dall'intervento di modifica del tracciato e la Giunta Comunale.

La convenzione dovrà prevedere:

- il tracciato del percorso da modificare ed il tracciato proposto;
- le modalità tecniche di esecuzione dell'opera;
- eventuali adempimenti da compiere prima di dare inizio alle opere ed eventuali opere di compensazione ambientale;
- gli interventi di sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale;
- eventuali accordi per la manutenzione e la pulizia del tracciato e delle aree servite dalla strada;
- deposito di una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione delle opere e di inadempimento degli impegni assunti;
- i tempi di attuazione.

Devono essere salvaguardati e/o ripristinati i toponimi originari della viabilità minore.

Negli interventi di pavimentazione si raccomanda l'uso di:

- lastre in pietra calcarea o arenaria;
- acciottolato in sasso di fiume;
- ghiaia o ghiaietto frantumato e stabilizzato.

E' vietato l'uso di asfalto, rivestimenti sintetici, piastre in cemento o ghiaietto lavato, piastre prefabbricate, masselli auto bloccanti semplici, l'utilizzo del calcestruzzo o di asfalto per la realizzazione di pavimentazioni stradali accessibili a mezzi carrati è consentito solo nel caso in cui la pendenza della strada superi il 15%. In casi particolari ove sia previsto il transito di mezzi agricoli e forestali è consentito l'uso di pavimentazioni realizzate con fondo bituminoso, e/o terre stabilizzate e/o resine, previa la realizzazione di finiture superficiali che dovranno essere approvate dalla Commissione per il Paesaggio.

- 1.5** Lungo i percorsi è fatto divieto di accendere fuochi se non nelle aree appositamente attrezzate.
- 1.6** Lungo tutti i percorsi e in generale su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- 1.7** È consentita la circolazione ciclistica, a condizione che la stessa sia rispettosa dei pedoni e dei tracciati (bassa velocità negli ambiti di precaria visibilità, precedenza ai pedoni).

1.8 Utilizzo dei sentieri per manifestazioni sportive: al fine di garantire la salvaguardia dei sentieri e delle mulattiere, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sui percorsi sterrati, sulle strade agro-silvo-pastorali o altri percorsi individuate dal Piano devono essere preventivamente autorizzate.

È fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo.

1.9 Su tutti i percorsi –classificati come traccia, sentiero o mulattiera- è fatto divieto di transito per i motocicli, ad esclusione di quelle parti che costituiscono strada di collegamento alle proprietà private (residenze agricole, fondi ed edifici produttivi agricoli). In questi casi l'utilizzo della motocicletta è riservato esclusivamente al conduttore del fondo.

1.10 È fatto divieto di parcheggiare nelle aree non autorizzate e soprattutto nelle aree antistanti i punti di partenza dei sentieri. Tale vincolo sarà normato e sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della Strada.

È fatto divieto di raccogliere e danneggiare piante, fiori, fossili e disturbare, ferire o uccidere la fauna selvatica. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

1.11 È fatto divieto di lasciare liberi animali che possono disturbare il transito delle persone o la fauna selvatica, con particolare riferimento ai cani, che potranno essere condotti al guinzaglio se dotati di museruola. E' consentito il transito di animali di allevamento, se condotti al pascolo, lungo i sentieri.

1.12 È fatto divieto di sparare in prossimità delle strade carrabili da distanza inferiore da quella prevista dalla normativa vigente (R.R. 10 giugno 1980, n. 2 - Art. 15; L. 11 febbraio 1992, n.157 - Art. 21; L.R. 16 agosto 1993, n. 26 - Art. 43; Calendario Venatorio Provincia di Bergamo).

1.13 Gli accumuli di stallatico (letame) dovranno essere posizionati ad una distanza tale da non arrecare intralcio alle persone che transitano sul sentiero.

1.14 I proprietari di fondi privati sono tenuti a regolamentare le acque di scorrimento superficiale e/o gli eventuali scarichi civili provenienti dai loro fondi e fabbricati, in modo da non arrecare danno al tracciato viario. I proprietari dei fondi confinanti con i percorsi di proprietà pubblica sono tenuti a garantire una manutenzione dei tracciati in modo da impedire che la vegetazione radicata a lato del tracciato

stesso possa in qualche modo ridurre la larghezza complessiva prevista. Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento dei muri a secco, purché in conformità con la tipologia originaria, ovvero la realizzazione di nuovi muri di pietra previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale circa la conformità di costruzione dei muri di sostegno dei terreni in pendio.

1.15 Colui che utilizza il sentiero è tenuto al rispetto delle infrastrutture didattiche, turistiche e ricreative ubicate lungo i tracciati, che non dovranno in nessun caso essere danneggiate, asportate e/o rimosse nonché dei beni e delle proprietà private.

1.16 Le siepi, i filari e le macchie arbustive devono essere tutelati ed è vietato il loro danneggiamento. Per tali aspetti si rimanda alle **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**.

1.17 Gli esemplari arborei individuati dall'Amministrazione comunale sono soggetti a particolare tutela, in quanto esemplari arborei di pregio. Per tali aspetti si rimanda **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**.

1.18 Le pozze e gli specchi d'acqua in genere e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardate in quanto importanti per la conservazione della biodiversità: è vietato il loro riempimento, la loro trasformazione o artificializzazione.

La chiusura di stagni o di specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo se gli interventi previsti, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di diversità biologica.

In caso di riempimenti, anche parziali, non autorizzati, il trasgressore dovrà, a proprie spese, ripristinare la situazione precedente. È tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti di qualsiasi tipo, di liquami o altre sostanze inquinanti.

1.19 In prossimità degli innesti di accessi privati esistenti con strade comunali dovranno essere collocati dei sistemi per evitare la dispersione di acqua piovana e materiale sulla sede stradale, opportunamente drenati e mantenuti sgombri a cura e spese del privato.

1.20 La realizzazione di segnali, arredi, croci o altri manufatti in corrispondenza delle cime dei monti e di punti significativi dei percorsi dovrà essere improntata alla

massima sobrietà e semplicità e comunque dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Amministrazione Comunale.

1.21 In corrispondenza dei punti di partenza e, in misura sufficiente, lungo il tracciato dei percorsi verrà posizionata idonea segnaletica contenente le informazioni relative alla destinazione del percorso e ai tempi di percorrenza; la segnaletica è predisposta in conformità al modello approvato dalla Amministrazione Comunale; non è consentita la realizzazione di segnaletica con modalità differenti da quelle stabilite.

1.22 I proprietari dei fondi sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione ed il decoro delle aree, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. L'Amministrazione può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle aree.

ART. 2 Strade a servizio dei fabbricati esistenti e delle attività agrituristiche

2.1 Nelle zone agricole è ammessa la costruzione di strade per il raggiungimento degli edifici esistenti, delle nuove attività agricole ed agrituristiche e di spacci aziendali per la vendita di prodotti agricoli.

Le nuove strade a servizio dei fabbricati sono soggette a uso pubblico pedonale qualora il tracciato abbia, per l'intero percorso o per un tratto, un interesse per la collettività o consenta il collegamento con altri percorsi di interesse pubblico.

Non sono assoggettati ad uso pubblico i tratti di strada coincidenti con le strette pertinenze dei fabbricati, fatta salva la continuità del percorso e la possibilità di collegamento con altri percorsi esistenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, anche negli anni successivi alla realizzazione della strada, di dichiarare la pubblica utilità a uso carrabile previa Convenzione con il proprietario del sedime stradale, indipendentemente dal possesso della qualifica di imprenditore agricolo.

- 2.2** Il tracciato stradale dovrà adattarsi il più possibile alle condizioni naturali, topografiche e geomorfologiche dei terreni attraversati, al fine di contenere il più possibile l'impatto ambientale e ridurre i volumi di scavo o riporto. In particolare, andranno possibilmente seguiti i confini tra aree agricole e forestali ed anche fra campi, prati e boschi.
- 2.3** Per i nuovi tracciati si dovranno utilizzare il più possibile le strade agricole e forestali esistenti. In caso di sovrapposizione o intersecazione con il tracciato di preesistenti strade e sentieri, dovranno essere garantiti i diritti di passaggio.
- 2.4** In prossimità degli innesti con strade comunali dovranno essere collocati dei sistemi per evitare la dispersione di acqua piovana e materiale sulla sede stradale, opportunamente drenati e mantenuti sgombri a cura e spese del privato.
- 2.5** Nel caso di integrazioni arboree e arbustive, verranno utilizzate le essenze locali (vedi elenco delle essenze allegato alle **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**).
- 2.6** Nei punti ove si ravvisa pericolo di smottamento e nei casi in cui sia necessaria la protezione alle persone ed alle cose, e in caso in cui non sia possibile ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica (vedi **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**) è consentito erigere muretti di contenimento con rivestimento in pietra locale, di altezza non superiore a 1,50 ml., ricorrendo per altezze superiori al sistema dei terrazzamenti. Casi particolari saranno concordati preventivamente con l'ufficio tecnico comunale.
- 2.7** Gli scavi ed i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario. È fatto comunque divieto di scaricare qualsiasi genere di materiale lungo le pendici circostanti, nude o boscate, nelle vallette laterali e nei corsi d'acqua di qualsiasi tipo, anche se asciutti.
- 2.8** Alla domanda di Permesso per l'apertura di nuove strade di accesso ai fabbricati, contenente le generalità del richiedente e le motivazioni per la realizzazione della strada, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia forestale e paesaggistica, andranno allegati:
- elaborati grafici completi (planimetria, profilo longitudinale) in scala non inferiore a 1:200, sezioni in scala non inferiore a 1:50 e dettagli costruttivi;

- estratto di mappa catastale e di P.R.G. con l'inserimento del tracciato stradale;
- rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 con l'indicazione del tracciato stradale;
- indicazione dell'edificio da raggiungere;
- esauriente documentazione fotografica;
- relazione tecnica, agronomica-forestale;
- perizia geotecnica e/o geologica, se richiesta dall'ufficio tecnico comunale;
- svincolo idrogeologico (se zona interessata);
- per i nuovi edifici, certificazione di imprenditore agricolo rilasciata dalla commissione provinciale degli imprenditori agricoli, per le attività aziendali;
- schema d'atto d'obbligo unilaterale;
- per i nuovi edifici, contratto d'affitto registrato (solo per eventuali conduttori agricoli);
- indicazione delle eventuali opere di compensazione ambientale.

2.9 Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato di atto d'obbligo unilaterale, registrato e trascritto.

ART. 3 Nuova viabilità agro-silvo-pastorale

3.1 Nelle zone agricole è ammessa l'apertura di nuove strade carrabili definite agro-silvo-pastorali² per il raggiungimento di edifici e fondi ad uso agricolo autorizzati, ad esclusivo servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, con calibro non superiore a ml. 3,50, chiuse al traffico ordinario. Si definiscono strade agro-silvo-

² La D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14016 "Direttiva relativa alla viabilità locale di servizio all'attività agro-silvo-pastorale"(B.U.R.L. 29 agosto 2003, 3° supplemento straordinario) definisce le strade agro-silvo-pastorali "quelle infrastrutture polifunzionali, finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada, nelle quali il transito è sottoposto all'applicazione di uno specifico regolamento. (...) In questa categoria di strade vengono comprese tutte quelle infrastrutture di collegamento utilizzate prevalentemente per lo svolgimento delle attività agricole e forestali periodiche. La funzionalità di queste strade consente il collegamento:

- delle aziende agro-silvo-pastorali alle strade locali del Comune;

pastorali quelle infrastrutture finalizzate ad utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite a pubblico transito, non soggette alle norme del codice della strada.

Tutte le strade agro-silvo-pastorali sono soggette, per l'intero percorso o per un tratto a uso pubblico pedonale.

Non sono assoggettati ad uso pubblico i tratti di strada coincidenti con le strette pertinenze dei fabbricati, fatta salva la continuità del percorso e la possibilità di collegamento con altri percorsi esistenti.

Non sono considerate strade a.s.p. i percorsi finalizzati al collegamento con fabbricati residenziali, destinati all'esercizio di attività agricole ed agrituristiche o spacci aziendali di prodotti agricoli.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, anche negli anni successivi alla realizzazione della strada, di dichiararne la pubblica utilità ad uso carrabile, previa Convenzione con l'imprenditore agricolo.

- 3.2** Il tracciato stradale dovrà adattarsi il più possibile alle condizioni naturali, topografiche e geomorfologiche dei terreni attraversati, al fine di contenere il più possibile l'impatto ambientale e ridurre i volumi di scavo o riporto. In particolare, andranno possibilmente seguiti i confini tra aree agricole e forestali ed anche fra campi, prati e boschi.
- 3.3** Per i nuovi tracciati si dovranno utilizzare il più possibile le strade agricole e forestali esistenti. In caso di sovrapposizione o intersecazione con il tracciato di preesistenti strade e sentieri, dovranno essere garantiti i diritti di passaggio.
- 3.4** Il fondo stradale dovrà essere costituito da pietrame e ghiaia costipata dello spessore minimo di cm. 30, realizzato a cassonetto. La sede stradale dovrà restare inghiaia, senza possibilità d'asfaltatura o di copertura in calcestruzzo. In caso di pendenza superiore al 15% è ammessa la posa di calcestruzzo o asfalto. In casi particolari ove sia previsto il transito di mezzi agricoli e forestali è consentito l'uso di pavimentazioni realizzate con fondo bituminoso, e/o terre stabilizzate e/o resine, previa la realizzazione di finiture superficiali che dovranno essere approvate dalla Commissione per il Paesaggio. La manutenzione della strada ad opera ultimata sarà a carico del richiedente.

-
- delle aree forestali o pascolive alla rete interpodereale o alle strade locali del Comune.”

- 3.5** Per il regolare smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere realizzate trasversalmente all'asse stradale, canalette a distanza regolare di 20 metri l'una dall'altra, costituite da travetti in legno accostati o carpenteria metallica.
- 3.6** In prossimità degli innesti con strade comunali dovranno essere collocati dei sistemi per evitare la dispersione di acqua piovana e materiale sulla sede stradale, opportunamente drenati e mantenuti sgombri a cura e spese del privato.
- 3.7** Le eventuali scarpate a monte e a valle dovranno avere una pendenza non superiore a 40 gradi ed essere adeguatamente ricoperte da strato di terra di coltivo, specie in presenza di roccia viva affiorante. Le scarpate andranno, a seconda dei casi, tempestivamente inerbite con miscugli d'idonee specie erbacee locali, dopo aver assicurato un'efficace protezione contro il dilavamento, o piantate con essenze arbustive senza formazione di siepi, al fine di mantenere inalterato il paesaggio.
- Eventuali diverse soluzioni, potranno essere approvate in caso di comprovate difficoltà tecniche previa presentazione di adeguata documentazione.
- 3.8** Nel caso di integrazioni arboree e arbustive, verranno utilizzate le essenze locali (vedi elenco delle essenze allegato alle **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**).
- 3.9** Nei punti ove si ravvisa pericolo di smottamento e nei casi in cui sia necessaria la protezione alle persone ed alle cose, e in caso in cui non sia possibile ricorrere a tecniche di ingegneria naturalistica (vedi **"Indirizzi per la tutela del Verde pubblico e privato"**) è consentito erigere muretti di contenimento con rivestimento in pietra locale, di altezza non superiore a 1,50 ml., ricorrendo per altezze superiori al sistema dei terrazzamenti. Casi particolari saranno concordati preventivamente con l'ufficio tecnico comunale.
- 3.10** Gli scavi ed i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario. È fatto comunque divieto di scaricare qualsiasi genere di materiale lungo le pendici circostanti, nude o boscate, nelle vallette laterali e nei corsi d'acqua di qualsiasi tipo, anche se asciutti.
- 3.11** All'inizio della nuova strada agro-silvo-pastorale dovranno essere collocati, a cura e spese del gestore:
- barriera di occlusione al traffico veicolare ordinario, munita di chiave;
 - barriere di protezione nei tratti pericolosi;

- apposito cartello di divieto al solo transito pubblico dei veicoli a motore, specificando chiaramente la possibilità di passaggio pubblico pedonale e di animali (a norma Codice della Strada); il cartello deve specificare inoltre la classe di transitabilità e riportare gli estremi dell'ordinanza di riferimento. Inoltre, dovranno essere realizzati cartelli indicanti le località che possono essere raggiunte, secondo il modello indicato dalla Amministrazione comunale.

I proprietari delle strade e i detentori delle autorizzazioni al passaggio, possessori delle chiavi, hanno l'obbligo di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento; I proprietari delle strade hanno l'obbligo di detenere le chiavi con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

3.12 Alla domanda di Permesso per l'apertura di nuove strade agro-silvo-pastorali, contenente le generalità del richiedente e le motivazioni per la realizzazione della strada, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia forestale e paesaggistica, andranno allegati:

- elaborati grafici completi (planimetria, profilo longitudinale) in scala non inferiore a 1:200, sezioni in scala non inferiore a 1:50 e dettagli costruttivi;
- estratto di mappa catastale e di P.R.G. con l'inserimento del tracciato stradale;
- rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 con l'indicazione del tracciato stradale;
- indicazione dei fondi e/o degli edifici da raggiungere;
- esauriente documentazione fotografica;
- relazione tecnica, agronomica-forestale;
- perizia geotecnica e/o geologica, se richiesta dall'ufficio tecnico comunale;
- svincolo idrogeologico (se zona interessata);
- per i nuovi edifici, certificazione di imprenditore agricolo rilasciata dalla commissione provinciale degli imprenditori agricoli;
- schema d'atto d'obbligo unilaterale;
- per i nuovi edifici, contratto registrato (solo per eventuali conduttori agricoli);
- indicazione delle eventuali opere di compensazione ambientale.

3.13 Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato di atto d'obbligo unilaterale, registrato e trascritto, garantito da cauzione finanziaria costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o titolo equipollente, salvo l'esistenza di cauzioni, richieste da altri enti per la medesima opera.

L'importo cauzionale a garanzia del regolare svolgimento dei lavori è determinato in:

- € 10.000,00 sino a 200 metri;
- € 20.000,00 da 200 a 1000 metri;
- € 40.000,00 oltre 1000 metri.

Detti importi potranno essere aggiornati periodicamente dall'Amministrazione comunale.

La cauzione finanziaria verrà svincolata al termine dei lavori, previa predisposizione di verbale di accertamento redatto dal Tecnico Comunale e supportato da esauriente documentazione fotografica.

3.14 Ogni strada agro-silvo-pastorale deve avere un Gestore, di norma individuato nel proprietario delle aree servite o nel soggetto che trae maggiori benefici dalla strada.

Il gestore è il responsabile della infrastruttura e nel rispetto delle presenti norme deve garantire:

- la percorribilità in condizioni di sicurezza;
- la chiusura al transito in condizioni di pericolo;
- il rilascio delle autorizzazioni al transito;
- le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Al fine di garantire la programmazione delle operazioni di manutenzione della strada il gestore potrà richiedere ai beneficiari della strada per uso carrale, un contributo economico annuale.

3.15 Il proprietario della strada agro silvo-pastorale dovrà consentire l'accesso ai funzionari pubblici nello svolgimento delle loro funzioni in tutti i casi di tutela pubblica (antincendio boschivo, sorveglianza del territorio, calamità naturali ecc.), autorizzando il Comune ad aprire l'eventuale sbarra consentendo il passaggio a:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, nonché del Comune di Nembro e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo

abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;

- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie e la Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

3.16 L'autorizzazione al transito sulla strada agrosilvo-pastorale potrà essere rilasciata, dal gestore della strada, ai proprietari di immobili, di impianti e di infrastrutture serviti dalla strada, agli utenti dell'attività imprenditoriale e della residenza, nonché ai soggetti che avranno necessità di realizzare adeguamenti all'infrastruttura quali prolungamenti o deviazioni per raggiungere i loro immobili.

Sul permesso andranno indicati:

- l'intestatario del permesso ed eventuali altri due persone;
- chi ha un interesse diretto con l'imprenditore agricolo, la sua attività o la sua residenza;
- l'elenco dei mezzi motorizzati di proprietà dell'intestatario e delle eventuali persone di cui sopra).

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

In caso di Gestore privato questo dovrà provvedere a comunicare all'Amministrazione comunale l'elenco di tutti i soggetti autorizzati al transito sulla strada.

3.17 Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali.

Sono esenti da ogni limitazione gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, nonché del Comune di Nembro, i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento; gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza).

3.18 Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

3.19 L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito. Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

3.20 Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare.